

Il Segretario comunale si è allontanato dall'aula consiliare. Provvede alla redazione del presente verbale l'Assessore Davide Silvera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possano stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- che i Comuni di Paruzzaro, Colazza e Pallanzeno, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, gestiscono in forma associata dal novembre 2006 l'ufficio di Segretario comunale nella persona del dr. Vincenzo Izzo;
- che è intenzione delle Amministrazioni suddette rinnovare la convenzione per un periodo di anni tre mantenendo invariate le percentuali di utilizzo del Segretario comunale determinate rispettivamente nel 36% per il Comune di Paruzzaro, 30% per il Comune di Colazza e 34% per il Comune di Pallanzeno;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale;

Visti gli artt. 9, comma 3, e 30 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 29/07/1999;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la convenzione per il rinnovo del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Paruzzaro, Pallanzeno e Colazza composta di n. 15 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Colazza e Pallanzeno nonché all'Agenzia Regionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PARUZZARO, COLAZZA E PALLANZENO

L'anno **duemilaundici**, addì del mese di dicembre, in Paruzzaro e nella residenza Municipale,

TRA

Il **Comune di Paruzzaro** nella persona del Sindaco **Mauro Julita**, nato a Arona il 28 agosto 1960 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P. Iva 00427950035);

Il **Comune di Colazza** nella persona del Sindaco Sig. **Ileana Sbalzarini**, nata a Ostiano il 21 luglio 1950 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P. Iva 00433330032);

il **Comune di Pallanzeno** nella persona del Sindaco Sig. **Simone Cantova**, nato a Domodossola il 27 agosto 1975 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva 00421630039);

PREMESSO

a) che l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

c) che i Comuni di Paruzzaro, Colazza e Pallanzeno, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;

d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n.00 assunta dal Consiglio Comunale di Paruzzaro in data 00/00/000;

- con deliberazione n.00 assunta dal Consiglio Comunale di Colazza in data 00/00/0000;

- con deliberazione n.00 assunta dal Consiglio Comunale di Pallanzeno in data 00/00/0000;

tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere A, B, e C;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 . Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per Agenzia si intende l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.